



COMUNE DI MORIMONDO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 19 DEL 06/03/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE I (AI SENSI ALL.4 DEL D. LGS. 152/06 E S.M.I.)" E "DOCUMENTO DI RIEPILOGO ITER AMBIENTALE AI SENSI D.LGS. 152/06" - EFFRAZIONE DI OLEODOTTO PRESSO AREA BOSCHIVA CASCINA CERINA DI SOPRA IN COMUNE DI MORIMONDO - DETERMINA CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che:

- in data 06/10/2015 prot. 2972, Eni S.p.A., in qualità di “Soggetto non responsabile”, ha notificato ai sensi degli art. 245 e 249 del D.lgs 152/2006 l'avvenuta fuoriuscita di idrocarburi nei pressi della località Cascina Cerina di Sopra – Comune di Morimondo a causa di avvenuta effrazione dolosa in corrispondenza dell'oleodotto interrato Sannazzaro – Rho;
- con Determinazione 166 del 03/10/2017 è stato approvato, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, il Piano di Caratterizzazione Integrativo redatto dalla Società The IT Group in qualità di consulente ambientale di Eni S.p.A., trasmesso in data 23/12/2016 – prot. 5447;
- con Determinazione 131 del 23/07/2018 è stato approvato, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, il documento di Revisione Analisi Rischio Specifica ai sensi del D.lgs. 152/06 e del D.Lgs. 04/08, redatto dalla Società The IT Group in qualità di consulente ambientale di Eni S.p.A., trasmesso in data 06/04/2018 – prot. 1484;
- con Determinazione 50 del 29/03/2019 è stata accolta la domanda di proroga, pervenuta da Eni S.p.A., alla presentazione del Progetto Operativo degli interventi di bonifica al 31 maggio 2019, rispetto alla data prevista del 31/03/2019;
- in data 01/06/2019 prot. 2290 è pervenuto il “Progetto Operativo Di Bonifica FASE I (ai sensi All.4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)”;

DATO ATTO che per la definizione positiva del procedimento, risultava necessaria l'acquisizione di pareri, intese, concerti, contributi o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diversi Enti convocati;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. individua il comune di Morimondo quale Amministratore titolare della competenza sul procedimento in esame, con nota prot. 2808 del 05/09/2022 è stata convocata la Conferenza di Servizi ISTRUTTORIA, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge n. 241/90 e s.m.i, e DECISORIA, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/90 e s.m.i, da svolgere ai sensi dell'art. 14-ter della Legge medesima, in forma simultanea ed in modalità sincrona, per il giorno martedì 11 ottobre 2022;

VISTI:

- il verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria tenutasi in data 11/10/2022;
- il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria tenutasi in data 11/10/2022, con il quale "preso atto dei contenuti del verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria, il Responsabile del Procedimento ritiene necessario che ENI Spa proceda alle modifiche e integrazioni richieste entro il termine massimo di 45 giorni dall'approvazione del presente verbale";
- la documentazione pervenuta in data 10/01/2023 con prot. 80: "Riscontro a seguito di Conferenza dei Servizi del 11 ottobre 2022 e Piano di Indagine Integrativo";

CONSIDERATO che in data 17/05/2023 prot. 1621, il comune di Morimondo ha provveduto a convocare nuovamente la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dall'art. 14 comma 2, dell'art. 14/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 8 del D.P.R. 160 del 07/09/2010, per l'approvazione del Progetto Operativo Di Bonifica FASE I (ai sensi All.4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) e successiva integrazione;

RILEVATO che, gli Enti ed i proprietari coinvolti nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza dei servizi Decisoria (1 luglio 2023), hanno inviato i seguenti pareri:

- con nota prot. 2114 del 27/06/2023, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato A), ATS Milano Città metropolitana non ha espresso "osservazioni e/o ulteriori richieste per quanto di competenza";
- con nota prot. 2170 del 03/07/2023, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato B), il Parco del Ticino ha espresso parere favorevole all'approvazione del documento in esame, alle seguenti condizioni:
 - venga trasmesso al Parco un documento di dettaglio relativo agli interventi del fitorimedio (dimensionamento del sistema di fitodepurazione, aree e sesto di impianto delle piantumazioni, ecc);
 - relativamente alla proposta di realizzazione di un bosco stabile caratterizzato da *Populus nigra/alba/canescens*, *Alnus glutinosa* e *Frangula alnus* con l'inserimento di esemplari di *Osmunda regalis*, ci si attenga a quanto previsto dai protocolli riportati nelle Linee Guida per la traslocazione di specie vegetali spontanee (ISPRA 2013);

ed "accolto la proposta di rimodulazione del Piano di Indagine ambientale esteso alla componente degli ambienti naturali interferiti per l'anno 2023";

- con nota prot. 2210 del 05/07/2023, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato C), Città Metropolitana di Milano – Settore risorse idriche e attività

estrattive ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque provenienti da sistema di P&T, mediante i terminali identificati e nel rispetto delle prescrizioni elencate nella suddetta nota;

CONSIDERATO che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi per l'espressione dei pareri non è pervenuta alcuna nota da parte di ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano, ritenuta fondamentale per la chiusura della procedura, poiché era stato lo stesso ente a richiedere le integrazioni per le quali non si era conclusa la precedente conferenza;

VISTA la nota prot. 2873 del 15/09/2023, trasmessa a tutti gli Enti per comunicare che a seguito della Sentenza n. 160 del 24 luglio 2023 con la quale la Corte Costituzionale aveva disposto l'illegittimità dell'art. 5 della L.R. n. 30/2006, avente ad oggetto "Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati", a decorrere dal 27 luglio 2023, i Comuni non potranno più esercitare le funzioni relative alle procedure operative ed amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati e le stesse dovranno essere esercitate dalla Regione;

VISTA la Legge regionale 10 ottobre 2023 - n. 3 "Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati", attraverso la quale dal 14 ottobre 2023 le funzioni amministrative in materia di bonifica sono esercitate nuovamente dai Comuni;

DATO ATTO che con nota prot. 517 del 13/02/2024, alla luce di quanto disposto dalla Legge regionale n. 3 del 10 ottobre 2023, il comune di Morimondo richiedeva ad ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano di trasmettere il proprio parere entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente nota;

CONSIDERATO che nel termine assegnato (28/02/2024) non è pervenuta alcuna nota da parte di ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano, pertanto la mancata comunicazione entro il termine indicato equivale ad assenso senza condizioni;

TENUTO CONTO che, entro la data di conclusione della conferenza di servizi, non è pervenuta alcuna determinazione in termini di dissenso;

VISTO il Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi Decisoria (Allegato D) predisposto dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta che non sussistono elementi ostativi all'approvazione del "Progetto Operativo Di Bonifica FASE I (ai sensi All.4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)" redatto dalla Società The IT Group Italia S.r.l., con le prescrizioni/condizioni impartite dai soggetti coinvolti e che si sono espressi nel merito;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.lgs. 152/06 l'autorizzazione di approvazione del Progetto "...sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli

relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde...";

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/1990 s.m.i., occorre formalizzare la chiusura della conferenza di servizi, approvando le risultanze della stessa e, per l'effetto, decretare la conclusione positiva del procedimento di approvazione del progetto di cui trattasi;

RITENUTO di poter assumere, ai sensi dell'art. 14-quater, c. 1, della Legge n. 241/1990 s.m.i., la presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza sulla base delle risultanze e delle prescrizioni espresse dagli Enti nella stessa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 10 ottobre 2023 - n. 3 "Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati";
- la D.G.R. 23 maggio 2012 n. IX/3509 "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati";

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) sulla base delle risultanze, così come contenuto nel citato verbale, della Conferenza di Servizi svoltasi il 11/10/2022, approvare il Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi Decisoria indetta con nota prot. 2808 del 05/09/2022, dal comune di Morimondo ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 al fine di approvare il "Progetto Operativo Di Bonifica FASE I (ai sensi All.4 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)" depositato agli atti;
- 3) in coerenza con le conclusioni della citata Conferenza, di stabilire che ENI S.p.A. nell'esecuzione dei lavori dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) venga trasmesso al Parco del Ticino un documento di dettaglio relativo agli interventi del fitorimediazione (dimensionamento del sistema di fitodepurazione, aree e sesto di impianto delle piantumazioni, ecc);
 - b) relativamente alla proposta di realizzazione di un bosco stabile caratterizzato da *Populus nigra/alba/canescens*, *Alnus glutinosa* e *Frangula alnus* con l'inserimento di esemplari di *Osmunda regalis*, ci si attenga a quanto previsto dai protocolli riportati nelle Linee Guida per la traslocazione di specie vegetali spontanee (ISPRA 2013);

c) lo scarico delle acque provenienti da sistema di P&T, mediante i terminali identificati, dovranno essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- SCARICO S1 – (SCARICO in Roggia Rabica)

Limiti e condizioni

1. lo scarico S1 in corso d'acqua denominato Roggia Rabica è subordinato alle condizioni e prescrizioni della concessione preventivamente rilasciata dal Gestore della Roggia Rabica, attestante la compatibilità della portata dello scarico con la capacità idraulica del recettore interessato, ex D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015 e s.m.i.;

2. lo scarico dovrà rispettare i limiti di colonna 1 della Tab. 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs 152/2006, fatta eccezione per i parametri idrocarburi, solventi organici azotati e solventi organici aromatici, per i quali dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione:

Parametro	U.M.	Limite
idrocarburi	mg/l	0,50
solventi organici azotati	mg/l	0,03
solventi organici aromatici	mg/l	0,06

Non sono ammesse metodiche il cui limite di quantificazione sia superiore al 50% dei limiti prescritti.

3. Il tempo di contatto dell'attuale sistema filtrante, dovrà essere gestito in modo da assicurare le concentrazioni limite sopra indicate;

4. i limiti di accettabilità degli scarichi non potranno essere conseguiti tramite diluizione e dovranno essere rispettati ai pozzetti finali posti immediatamente a monte dei punti di immissione in corpo idrico superficiale e assunti a punto di prelievo/campionamento;

5. le acque scaricate non devono produrre significative alterazioni delle caratteristiche morfologiche del corso d'acqua (condizioni delle rive, del fondo e zone riparie) né inconvenienti igienico – ambientali;

- SCARICHI S2 e S3 - (SCARICO IN FALDA)

Limiti e condizioni

6. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104 del d.lgs. 152/06, ai soli fini della bonifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 243 del d.lgs. 152/06 è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. La reimmissione è pertanto da ritenersi residuale, rispetto alle acque recuperabili nei processi di bonifica e/o destinabili in Roggia Rabica entro i limiti quantitativi previsti dal Gestore del coso d'acqua;

7. Gli scarichi S2 e S3 dovranno rispettare i valori limite di riferimento pari alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee previste dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. per i contaminanti di interesse (Idrocarburi totali (n-esano), BTEX, MtBE, solventi organici aromatici).

PRESCRIZIONI GENERALI

8. i limiti di accettabilità per gli scarichi S1, S2 e S3 non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;

9. I pozzi di emungimento del sistema P&T dovranno essere dotati di skimmer attivi da impiegarsi per il recupero selettivo del contaminante accumulatosi, anche per richiamo indotto, al loro interno;

10. dovrà essere garantita, in ogni momento, la campionabilità dei reflui. A tal fine dovranno essere predisposti idonei punti di prelievo immediatamente a monte del recapito, che dovranno essere mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili;

11. qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato tempestivamente alla Città Metropolitana di Milano e ARPA competente.

Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, gli scarichi dovranno essere immediatamente interrotti;

12. In funzione dei risultati dei monitoraggi svolti, i limiti di scarico potranno essere rivisti in funzione degli obiettivi qualitativi da conseguire, trattando i reflui al fine di impedire il trasferimento degli inquinanti in corpo idrico superficiale così come previsto dall'art. 41 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 3 agosto 2013 n. 98;

13. ai sensi dell'art. 129 c.1 Dlgs 152/2006, l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Monitoraggio

14. Si rimanda alle prescrizioni di ARPA per quanto attiene alle modalità e frequenza dei campionamenti da effettuarsi nell'ambito del Piano di monitoraggio predisposto.

Comunicazioni

15. Il titolare dovrà comunicare alla Città metropolitana di Milano – Settore Risorse idriche e attività estrattive-Servizio acque reflue- entro 30 giorni dal ricevimento del presente parere- le coordinate Gauss-Boaga dei punti di scarico in falda S2 e S3 (dei pozzi di resa R1 e R2).

- 4) di stabilire che, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ENI S.p.A. dovrà provvedere a costituire e presentare adeguata garanzia fideiussoria di cui all'art. 242 comma 7 del D.Lgs 152/06 per un importo pari ad €. 571.350,00 (50% del computo presentato), a favore del Comune di Morimondo. In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 15 giugno 2006 n. VIII/2744 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati" tale garanzia potrà essere prestata mediante polizza bancaria o fideiussione assicurativa redatta sulla base dello schema riportato nell'Allegato A della stessa deliberazione

regionale. Tale fideiussione/polizza dovrà, comunque, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale;

- 5) di stabilire che l'accettazione da parte del Comune della suddetta garanzia fideiussoria costituisce titolo per l'avvio dei lavori previsti dal progetto approvato; l'accettazione viene comunicata formalmente;
- 6) di stabilire che il tempo complessivo per l'esecuzione dei lavori è fissato in 12 ÷ 16 mesi, entro i quali sarà presentato il Progetto di Bonifica Fase II, dalla data di effettivo inizio dei lavori che dovrà essere tempestivamente comunicata, così come dovrà essere preventivamente comunicato l'inizio delle varie fasi al fine di consentire agli Enti competenti l'effettuazione di eventuali sopralluoghi di verifica;
- 7) di stabilire che al termine dei lavori dovrà essere ottemperato da parte di ENI S.p.A. quanto previsto dalla D.G.R. 23 maggio 2012 n. IX/3509 in materia di certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento mediante posta elettronica certificata (PEC) a:
 - Eni Rewind S.p.A - Divisione Refining & Marketing;
 - ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano;
 - ATS MILANO – Città Metropolitana;
 - Regione Lombardia - D. G. Ambiente e Clima;
 - Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino;
 - Città Metropolitana di Milano - Settore rifiuti e bonifiche;
 - Sig. Davide Cattaneo;
 - Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico;
 - Fondazione Sviluppo Ca' Granda;
 - Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli;
 - Eni S.p.A. Green/Traditional Refinery and Marketing - Gestione Operativa Oleodotti;
 - HPC Italia;ognuno per gli aspetti di competenza;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di pareri di regolarità contabile in quanto non comporta aumento di spesa o riduzione di entrata;

Il Responsabile del Servizio
F.to : Arch. Venegoni Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

Morimondo, li _____

Il Responsabile del procedimento
F.to : Arch. Venegoni Luca

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Responsabile